



SPACE IT UP S.C.AR.L

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI,
LAVORI E SERVIZI DI SPACE IT UP SCARL**
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.Lgs.
36/2023

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 20 dicembre 2024¹

¹ Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/06/2025



Indice

PREMESSA

1. PRINCIPI GENERALI
2. ASPETTI ORGANIZZATIVI
3. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
4. LIMITI DI IMPORTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DIRETTO
5. RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
6. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)
7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE
8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
9. PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI ESCLUSI DALL'AMBITO DEL CODICE
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE — OPERAZIONI DI GARA
11. VERIFICHE FINALIZZATE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
12. DEROGHE APPLICAZIONE REGOLAMENTO
13. TUTELA PRIVACY
14. DISPOSIZIONI FINALI

PREMESSA



Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice), aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché le altre tipologie negoziali non espressamente escluse dal Codice.

Il Regolamento è redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 50 del Codice inerenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e della normativa nazionale. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base ad esso le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché del Codice Etico di Space It Up ("SIU" o "Società").

1. Ambito di applicazione e principi generali

1.1. Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, come stabilite dall'articolo 14 del Codice.

1.2. Gli importi delle soglie devono intendersi automaticamente adeguati secondo quanto previsto dalla specifica normativa ovvero a seguito di rideterminazione periodica da parte della Commissione Europea, che trova diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

1.3. Il calcolo del valore stimato di ciascun contratto deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 14 del Codice e deve tener conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi espressamente contemplati nella documentazione di gara, relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

1.4. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto del valore aggiunto (IVA).

1.5. Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina relativa alle soglie di importo e/o alle procedure di gara.

1.6. Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.



1.7. Nell'espletamento delle procedure semplificate di affidamento, SIU garantisce in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale: la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi: l'adozione di adeguate



misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate

1.8. SIU tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

2. Aspetti organizzativi

2.1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, tempestività, efficacia e delle regole di concorrenza, SIU può acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

2.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo par. 3.2, l'attività negoziale di SIU relativamente agli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria si esplica attraverso la sottoscrizione di contratti ai quali si perviene per il tramite di procedure negoziate o attraverso negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

3. Procedure di affidamento

3.1. Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento sono l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, a seconda dei limiti di importo di cui al successivo articolo 4.

3.2. La scelta della procedura più idonea è comunque stabilita da SIU, la quale potrà bandire — a seconda dell'interesse transfrontaliero accertato, dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare e comunque sempre nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità e parità di trattamento — anche per l'affidamento di appalti aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente Regolamento, ovvero, con decisione motivata, procedere all'affidamento diretto di appalti con valori superiori alle soglie



previste nel successivo art. 4.

3.3. Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate, in conformità al sistema interno dei poteri di spesa.

4. Limiti di importo e modalità di affidamento diretto

4.1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice, l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati:

- a) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d) per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- e) per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 143.000 euro e fino alle soglie di cui



all'articolo 14 del Codice, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,

4.2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. del Codice. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non si può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Vengono pubblicati sul sito istituzionale di SIU i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure sopra indicate.

4.3. SIU dovrà richiedere a ciascun operatore economico non iscritto all'albo dei Fornitori il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento.

4.4. SIU si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima.

4.5 Rimane, in ogni caso ferma, la facoltà per SIU di applicare, anche ai contratti oggetto del presente articolo, procedure aperte, ristrette, negoziate previa o senza pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità semplificate indicate nel presente Regolamento, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare oppure nel quale si accerti la sussistenza di un interesse transfrontaliero nei confronti dell'affidamento.

4.6. È facoltà di SIU richiedere agli appaltatori la presentazione di apposito deposito cauzionale (anche mediante polizza fidejussoria) quando previsto dal Codice o dalla normativa applicabile.

5. Responsabile Unico di Progetto

5.1. Nell'attività finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ove non diversamente stabilito, è di norma, il Direttore Generale.

5.2. Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, con il supporto dei dipendenti in servizio presso SIU in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Codice, per le varie fasi del



procedimento di affidamento.

5.3. Il RUP può essere supportato, per esigenze tecniche, afferenti alle sue funzioni, da altre figure professionali di SIU.

5.4. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per le forniture e i servizi i requisiti di professionalità del RUP sono quelli indicati all'articolo 5 dell'allegato I.2 al Codice.

5.5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto dell'incarico da svolgere, svolgendo le attività previste dall'allegato I.2 al Codice. 9.

5.6. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5.7. Le funzioni di RUP sono espletate nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dalla Società.

6. Adempimenti nei confronti dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

6.1. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG);

6.2. Ogni gara per acquisizione di lavori, servizi e forniture viene identificata e tracciata negli archivi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il CIG (codice identificativo gara), che in base a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 è necessario anche per tracciare i flussi finanziari e prevenire le infiltrazioni mafiose.

In base alle disposizioni il CIG è obbligatorio per qualsiasi transazione di qualsiasi importo, cioè a partire da 0.€, e deve essere richiesto all'ANAC ed essere comunicato ai fornitori. Restano escluse le fattispecie espressamente individuate nella determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023) come escluse dall'operatività



della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione alle quali non è prevista l'acquisizione del CIG.

6.3. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti c.d. esclusi, non soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, nei limiti di cui alla suddetta determinazione ANAC n. 4/2011.

7. Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale e speciale

7.1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contratti di appalto tutti i soggetti di cui all'articolo 65 e seguenti del Codice in possesso dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

7.2. A prescindere dalla tipologia di procedimento posto in essere per la selezione dell'appaltatore, tutti i soggetti con cui SIU stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento non devono trovarsi in alcuna delle situazioni motivo di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del Codice.



7.3. Per ciascun contratto di appalto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, SIU, prima della liquidazione dei compensi, dovrà acquisire, ove sussistente, il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e nel caso in cui lo stesso risulti negativo trova applicazione l'art. 1 del Codice.

7.4. È ammesso l'avvalimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 104 del Codice.

8. Subappalto e cessione del contratto

8.1. In linea generale è ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice.

8.2. Tuttavia, a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto da affidare, SIU si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto.

8.3. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 20, comma 1, lettera d) del Codice.

9. Procedure per l'affidamento di contratti esclusi dall'ambito del Codice

9.1. Per l'affidamento di tutti i contratti aventi valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 4 del Codice, che non rientrino nell'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti diretti di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento, SIU potrà espletare a propria discrezione, una procedura negoziata.

10. Criteri di aggiudicazione — operazioni di gara

10.1. SIU può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella delibera a contrarre o nell'atto equivalente — purché non inferiore ai minimi previsti dall'art. 50 del Codice.

10.2. SIU invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente, a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, con altro atto equivalente oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico di cui ritiene di avvalersi.

10.3. L'invito può contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, dunque seria, tra cui almeno:



- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice;
- f) la misura di eventuali penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 110 del Codice;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

10.4 La migliore offerta, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le esigenze all'uopo indicate nella delibera a contrarre ed in relazione all'oggetto e alla tipologia dell'appalto da affidare.

10.5. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le operazioni di gara potranno essere espletate da un seggio di gara composto dal Direttore generale e da un segretario verbalizzatore. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'invito sono stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, il loro peso e le metodologie di calcolo che verranno applicate nella valutazione delle offerte.



10.6. In tal ultimo caso, le operazioni di gara e la valutazione dell'offerta potranno essere espletate da apposita commissione esaminatrice nominata dal Presidente e composta, salvo diverse esigenze, da tre membri aventi specifiche competenze tecniche, giuridiche o amministrative, individuati dal Presidente tra i dipendenti di SIU (escluso il Presidente e nel rispetto del principio di rotazione), ovvero, in mancanza, tra soggetti esterni nominati dopo il termine di presentazione delle offerte. Ai membri esterni della commissione potrà essere corrisposto un compenso anche forfettario nel rispetto dei termini di legge ove ritenuto indispensabile per il reclutamento delle competenze necessarie alla selezione tenendo conto di quanto stabilito per le amministrazioni pubbliche.

10.7. Compilate le operazioni di gara e individuato il concorrente aggiudicatario la commissione trasmette gli atti al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione degli esiti della procedura e l'affidamento del contratto.

11. Verifiche finalizzate alla stipula del contratto

11.1 Il RUP o il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede alla verifica dei requisiti generali e speciali, sul solo soggetto aggiudicatario, prima dell'adozione della determina di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

11.2 Per affidamento di importo pari o superiore ad € 40.000,00 le verifiche di cui al precedente comma verranno effettuate mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico messo a disposizione da ANAC.

11.3 Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 verranno aggiudicati sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dall'operatore economico aggiudicatario in sede di offerta sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e, ove richiesti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, le dichiarazioni di cui al comma che precede verranno verificate su un campione pari a n. 1 (uno) affidamenti ogni tre mesi, individuati sulla base della prima determina di affidamento adottata in ciascun mese dell'anno di riferimento. Le verifiche dei requisiti in capo agli operatori economici rientranti nel campione sopra definito verranno svolte mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.



11.4 Nel caso in cui non sia verificato il possesso dei requisiti in capo ai soggetti sorteggiati, si applicano le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 52 del Codice

12. Adesione a Convenzioni e Accordi Quadro di Consip e al MEPA o altri mercati elettronici.

12.1 SIU, in coerenza a quanto indicato negli atti di programmazione degli acquisti, prima dell'avvio di ogni procedura di acquisto può verificare la possibilità di aderire alle convenzioni o Accordi Quadro Consip.

12.2 Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria SIU può ricorrere in via preferenziale al mercato elettronico MEPA o altri mercati elettronici che soddisfano i requisiti di Legge, utilizzando le procedure di selezione in conformità a quanto disposto dal Codice per gli acquisti sotto soglia. È possibile effettuare affidamenti al di fuori delle Convenzioni e Accordi Quadro Consip solo nel caso in cui si rispettino i parametri di qualità/prezzo previsti in tali strumenti di acquisto quali limiti massimi.

12.3 Per gli acquisti sotto soglia comunitaria, il Punto Ordinante nell'ambito del mercato elettronico MEPA o di altre centrali di committenza deputato, in rappresentanza di SIU, ad esercitare il potere di sottoscrivere e ordinare gli acquisti, come preventivamente autorizzati con la delibera di affidamento/aggiudicazione, viene individuato nel Direttore Generale se non diversamente stabilito.

13. Deroghe applicazione Regolamento

13.1 Il presente Regolamento non si applica per le spese in economia per acquisiti di beni e servizi, ad esclusione di quelli informatici, entro un valore complessivo di Euro 2.000,00 al netto del valore aggiunto (IVA), per tipologia di prodotto nell'arco dell'anno, necessari per sopperire ad esigenze funzionali di SIU, quali spese minute d'ufficio, spese urgenti, spese imprevedibili e non programmabili, spese indifferibili e necessarie per il funzionamento e per l'attività delle strutture e organizzative, spese per forniture non continuative, con esclusione di beni durevoli. Le spese di cui al presente articolo vengono assunte di norma dal Direttore Generale nell'ambito delle deleghe assegnate dal Consiglio di Amministrazione e senza procedure di selezione.



13.2 Per tutti gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, al di fuori dei casi già specificati, la Società si impegna a procedere con modalità di affidamento coerenti con i principi di digitalizzazione previsti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. Tali procedure saranno attuate attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali certificate, in conformità con la più recente regolamentazione ANAC, tramite le quali sarà acquisito il relativo CIG.

14. Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche e integrazione del Regolamento Europeo 679/2016, SIU tratterà i dati personali forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa richiamata.

15. Disposizioni Finali

15.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trova applicazione, ove applicabile il D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche degli importi sottosoglia apportate al Codice si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento anche se previsti e per il periodo in cui trovano applicazione disposizioni transitorie.